



*Ministero dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Designazione “Agenzia delle Dogane e dei Monopoli” quale autorità pubblica ad effettuare i controlli per le indicazioni geografiche “Genepi del Piemonte” e “Génépi des Alpes /Genepi delle Alpi”, registrate in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008;

Visto il decreto 21 luglio 2016, pubblicato sulla G.U.R.I. serie generale n. 182 del 5 agosto 2016 con il quale il Ministero politiche agricole alimentari e forestali ha provveduto all'approvazione della scheda tecnica della indicazione “Genepi del Piemonte” ai sensi dell'art. 20 paragrafo 1 del regolamento CE n. 110/2008;

Visto il decreto 24 novembre 2014, pubblicato in G.U.R.I. serie generale n. 281 del 3 dicembre 2014 con il quale il Ministero politiche agricole alimentari e forestali ha provveduto all'approvazione della scheda tecnica della indicazione “Génépi des Alpes /Genepi delle Alpi” ai sensi dell'art. 20 paragrafo 1 del regolamento CE n. 110/2008;

Visto l'avviso della Commissione europea recante informazioni concernenti la valutazione delle schede tecniche relative alle indicazioni geografiche stabilite per le bevande spiritose pubblicato nella serie C n. 115 della Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 27 marzo 2019 con la quale la Commissione ha dichiarato concluso l'esame delle indicazioni geografiche stabilite presentate alla commissione secondo l'art. 20 paragrafo 1 del regolamento CE n. 110/2008 e riporta in allegato “Genepi del Piemonte” e “Génépi des Alpes /Genepi delle Alpi” tra le bevande spiritose che sono risultate conformi ai requisiti di cui all'art. 15 paragrafo 1 del regolamento n.110/2008;

Visti gli articoli 38 e 43 del predetto regolamento (UE) 2019/787 relativi alla verifica del rispetto del disciplinare e controlli sulle bevande spiritose;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1236 della Commissione del 12 maggio 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di registrazione delle indicazioni geografiche di bevande spiritose, la

MASAF - VICO 1 - Autorizzazioni ODC - Prot. Interno N.0311134 del 15/06/2023



*Ministero dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare, la cancellazione della registrazione, l'utilizzo del simbolo e il controllo;

Visto il decreto ministeriale n. 5195 del 13 maggio 2010 recante le disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose ed in particolare l'art. 7 relativo alle verifiche e ai controlli;

Visto il regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

Visto in particolare l'art. 28 del citato regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;

Visto il decreto ministeriale del 3 febbraio 2023, recante il sistema nazionale di vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto dipartimentale del 12 marzo 2015, n. 271, recante le modalità di funzionamento della banca dati vigilanza;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 – Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e successive modifiche;

Visto il D.M. 4 dicembre 2020 – Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il D.P.C.M. 14 ottobre 2020, con il quale al Dr. Roberto Tomasello è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore “VICO” di questo Ispettorato;

MASAF - VICO 1 - Autorizzazioni ODC - Prot. Interno N.0311134 del 15/06/2023



*Ministero dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la nota del 1 marzo 2022, acquista al protocollo dell'Amministrazione n. 97138 del 1 marzo 2022, con la quale l'Associazione per la tutela e la valorizzazione del Genepì ha riconfermato l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli quale organismo di controllo della indicazione geografica "Génépi des Alpes /Genepì delle Alpi", ai sensi del citato art. 38 del predetto Reg. (UE) n. 2019/787 e art. 7 del decreto ministeriale 5195 del 13 maggio 2010;

Vista la nota del 7 luglio 2022, acquista al protocollo dell'Amministrazione n. 310618 del 13 luglio 2022, con la quale l'Associazione per la tutela e la valorizzazione del Genepì ha riconfermato l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli quale organismo di controllo della indicazione geografica "Genepì del Piemonte", ai sensi del citato art. 38 del predetto Reg. (UE) n. 2019/787 e art. 7 del decreto ministeriale 5195 del 13 maggio 2010;

Considerato che con le note del 18 maggio 2023 e del 5 giugno 2023 l'"Agenzia delle Dogane e dei Monopoli" ha trasmesso il piano dei controlli definitivo e il tariffario rispettivamente per le indicazioni geografiche "Genepì del Piemonte" e "Génépi des Alpes /Genepì delle Alpi" alla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore;

Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 43 del regolamento (UE) 2019/787, per le indicazioni geografiche "Genepì del Piemonte" e "Génépi des Alpes /Genepì delle Alpi";

D E C R E T A

**Articolo 1
(Designazione)**

L'"Agenzia delle Dogane e dei Monopoli" con sede a Roma, in via Mario Carucci n. 71, è designata quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 43 del regolamento (UE) 2019/787, per le indicazioni geografiche stabilite "Genepì del Piemonte" e "Génépi des Alpes /Genepì delle Alpi", registrate nell'Unione europea ai sensi dell'art. 20 del regolamento (CE) n. 110/2008.

**Articolo 2
(Approvazione dei piani dei Controlli e tariffari)**

I piani dei controlli e i tariffari relativi alle indicazioni geografiche "Genepì del Piemonte" e "Génépi des Alpes /Genepì delle Alpi" presentate dall'"Agenzia delle Dogane e dei Monopoli", sono approvati.

MASAF - VICO 1 - Autorizzazioni ODC - Prot. Interno N.031134 del 15/06/2023



*Ministero dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

**Articolo 3
(Obblighi del soggetto designato)**

1. L'“Agenzia delle Dogane e dei Monopoli” per tutta la durata del periodo di validità dell'autorizzazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
2. L'“Agenzia delle Dogane e dei Monopoli” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo, il sistema tariffario, il personale ispettivo e la composizione degli organi collegiali.
3. Le variazioni suindicate sono approvate dall'Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.

**Articolo 4
(Decorrenza e durata del provvedimento)**

1. La designazione di cui all'art. 1 ha durata triennale e decorre dalla data del presente decreto.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di designazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 5195 del 13 maggio 2010, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'“Agenzia delle Dogane e dei Monopoli” o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui al medesimo articolo, o l'autorità pubblica da designare.

**Articolo 5
(Vigilanza)**

L'“Agenzia delle Dogane e dei Monopoli” è sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai sensi degli articoli 38 e 43 del regolamento UE 2019/787 e dell'art. 33 del regolamento UE 2017/625.

**Articolo 6
(Obblighi di comunicazione)**

1. L'“Agenzia delle Dogane e dei Monopoli” comunica, in forma telematica, al Dipartimento dell'Ispektorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le quantità di prodotto certificate nell'anno con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell'anno successivo.
2. L'“Agenzia delle Dogane e dei Monopoli” è tenuta ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.



*Ministero dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Articolo 7

(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)

L'inosservanza, da parte dell'“Agenzia delle Dogane e dei Monopoli”, delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 1, ai sensi dell'art. 33 del regolamento UE 2017/625.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Roberto Tomasello

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale
ai sensi degli artt. 21 e 24 del D. Lgs. N. 82/2005 (CAD)

MASAF - VICO 1 - Autorizzazioni ODC - Prot. Interno N.0311134 del 15/06/2023